



PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

Si considerano lavoratori autonomi i cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa senza alcun vincolo di dipendenza con un datore di lavoro e secondo le altre modalità previste dalla legge.

La procedura per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, proprio per il tipo particolare di attività, richiede alcune autorizzazioni preliminari relative a condizioni professionali e patrimoniali del lavoratore.

L'ingresso per lavoro autonomo è subordinato al rilascio di un nulla osta che deve essere richiesto alla Questura dall'interessato o da un suo delegato nell'ambito delle quote previste ogni anno dal decreto flussi.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La procedura per l'ingresso, prevede 3 passaggi.

- 1.** Richiedere alla **Questura territorialmente competente**, anche tramite un procuratore, il **nulla osta provvisorio per l'ingresso**, presentando la seguente documentazione:
 - copia della domanda presentata per l'ottenimento della dichiarazione preventiva che attesta l'assenza di motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;
 - la documentazione presentata per il rilascio della predetta dichiarazione;
 - a dichiarazione dell'organo competente in data non anteriore a 3 mesi;
 - l'attestazione della Camera di commercio, o di altro organo competente, dei parametri finanziari.

Entro 20 giorni dalla richiesta la Questura di competenza rilascerà il nulla osta provvisorio.

- 2.** Richiedere alla **Rappresentanza diplomatica o consolare italiana** nel proprio Paese il **visto di ingresso** presentando:
 - la dichiarazione preventiva e il nulla osta provvisorio;
 - l'attestazione della Camera di commercio o dell'organo competente;
 - disponibilità di alloggio idoneo;



- sussistenza di un reddito sufficiente;

3. Richiedere , entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, alla Questura del luogo il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentando la seguente documentazione:

Cosa serve....

- un contrassegno telematico (marca da bollo) da € 16,00 da applicare sul modulo compilato;
- € 30,00 per la spedizione della raccomandata a poste italiane;
- N. 4 fotografie formato tessera di ogni persona da iscrivere sul soggiorno;
- Passaporto in corso di validità in originale più n. 2 fotocopie di ogni pagina contenente dati o timbri di frontiera con particolare riguardo al visto di ingresso (Visa) rilasciato dall'Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine o di provenienza dello straniero;
- Documentazione relativa al domicilio: contratto d'affitto o rogito o dichiarazione di ospitalità . La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto d'affitto o del rogito dell'immobile e la copia del documento intestato al titolare;
- Partita I.V.A. o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale più n. 2 fotocopie;
- Certificato di iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio in originale più n. 2 fotocopie (l'iscrizione non è più richiesta per l'attività di commercio al minuto e all'ingrosso);
- Iscrizione all'Albo professionale in originale più n. 2 fotocopie (ove richiesto);

- *Gli originali servono solo per visione e NON vengono trattenuti.*

Se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni bisogna pagare (vedi sezione "Permessi di soggiorno"):

- un bollettino di 27,50 euro per il costo del permesso elettronico;
- un importo relativo al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno (non rimborsabile in caso di diniego).

Nota Bene: Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo si può svolgere , per lo stesso periodo, un'attività subordinata senza convertire il permesso stesso. Al momento del rinnovo del permesso, verrà rilasciato un nuovo permesso per il tipo di attività che effettivamente si svolge. Se il cittadino extracomunitario è già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi diversi da quello

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



di lavoro e intende esercitare un'attività autonoma, può chiedere alla Questura del luogo dove si intende svolgere l'attività, **la conversione del permesso in quello per motivi di lavoro autonomo**.

PROCEDURA PER RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata **60 giorni prima della data di scadenza e fino a 60 giorni dopo la data scadenza** allegando:

- fotocopia dell'autorizzazione o della licenza o dell'iscrizione in apposito albo o registro o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della attività professionale svolta, fotocopia dell'iscrizione alla CCIAA,
- fotocopia della dichiarazione dei redditi.
- Per i soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata anche di: dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante, fotocopia del libro soci.

Nota bene: I titolari di alcune fattispecie di contratti a progetto potranno convertire in lavoro autonomo il precedente permesso di soggiorno per studio o formazione professionale.

CONDIZIONI DI RILASCIO E DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro (8 non rimborsabile in caso di diniego). Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari (vedi sezione "permessi di soggiorno").

Prevista a partire da marzo 2012 inoltre la sottoscrizione dello straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di un accordo di integrazione (vedi sezione "permessi di soggiorno") articolato per crediti all'esaurimento dei quali il permesso di soggiorno sarà revocato e il cittadino straniero espulso. Fanno eccezione i titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, carta di soggiorno per parente di cittadino

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



UE, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto all'unità familiare.

Se al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, sempre tramite l'invio della domanda tramite l'ufficio postale, un permesso per "attesa occupazione" (vedi sezione permesso attesa occupazione) – durata annuale - allegando l'iscrizione al Centro per l'impiego. Tale permesso per attesa occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro.

La ricevuta della richiesta di rilascio e rinnovo garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno

Il titolare di permesso per motivi di lavoro autonomo può:

- recarsi nei paesi dell'Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
- svolgere attività lavorativa di tipo subordinato;
- presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia;
- richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un'invalità permanente e per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultrasessantacinquenni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
- iscriversi al SSN - Servizio sanitario nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l' Azienda sanitaria locale (ASL) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l'effettiva dimora;
- beneficiare degli interventi di natura previdenziale in quanto lavoratore (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.